

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER L'APPELLO DELLA SENTENZA N. 504/07 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MONZA IL 16.1.2007 NEL GIUDIZIO N. R.G. 9209/2005 DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2164/05 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MONZA A FAVORE DELLA SOCIETA' AUTOSESTO S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento di impugnazione con appello della sentenza n.504/07 del 16 gennaio 2007 emessa dal Tribunale Civile di Monza Sez. I, a definizione del giudizio N. R.G. 9209/2005 di opposizione al decreto ingiuntivo 2164/2005 emesso dal Tribunale di Monza a favore della Autosesto S.r.l. per il pagamento di alcune fatture relative alle spese di rimozione e custodia di veicoli rimossi dalla Polizia Locale;
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano Largo Schuster n. 1, dando mandato al dirigente per la predisposizione dell'incarico;
3. di dare atto che la spesa occorrente sarà impegnata con successivo atto dirigenziale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

La società Autosesto S.r.l., in data 31 maggio 2005, otteneva dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo N. 2164 Reg. Spec. N. 4476/05, per il pagamento di alcune fatture per un importo complessivo di € 1.213.946,41 relative alle spese di rimozione e custodia di n. 100 veicoli rimossi dalla Polizia Locale del Comune di Sesto San Giovanni negli anni dal 1997 al 2000.

In considerazione della non congruità delle richieste avanzate, per contestare le richieste della ricorrente il Comune di Sesto San Giovanni proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra conferendo l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Giovanni Mariotti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 28 giugno 2006.

Nella prima udienza del giudizio di opposizione, il Giudice, sulla base delle eccezioni svolte dal Comune, respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; la causa pertanto proseguiva per la decisione nel merito e venivano svolte dalle parti le rispettive richieste istruttorie. Nel corso del giudizio, il Giudice, disattendendo parte delle istanze istruttorie, riteneva che la causa non necessitasse di istruttoria orale e potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta; pertanto, dopo aver invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, lo scorso 16 gennaio si pronunciava definitivamente con la sentenza n. 504/07 respingendo l'opposizione promossa dal Comune di Sesto San Giovanni e confermando il decreto ingiuntivo a favore dell' Autosesto S.r.l.

La sentenza in oggetto a ragione può dirsi che giunge quasi inaspettata nella misura in cui si limita a confermare il decreto ingiuntivo nella sua interezza disattendendo ogni eccezione proposta dal Comune, mentre, alle medesime eccezioni lo stesso Giudice aveva dato considerazione proprio nel provvedimento di rigetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Dall'esame della motivazione, la sentenza, peraltro, appare censurabile anche sotto l'aspetto della legittimità, giacchè è incompleta, contraddittoria e disattende, senza darne motivazione, sia le nostre istanze istruttorie che le nostre eccezioni di merito che, invece, erano state prese in considerazione nella fase iniziale del giudizio.

In considerazione di tutto ciò, ritenendo peraltro necessario richiedere la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo in attesa che vengano esaminate da un giudice superiore quale la Corte d'Appello tutte le censure di cui sopra, concordemente con il Settore Polizia Locale, si valuta opportuno impugnare con appello la sentenza n.504/07 del Tribunale di Monza.

Constatate, peraltro, la complessità e la specificità dell'impugnazione in appello, nonché la necessità di assicurare continuità nella difesa nel giudizio di impugnazione, si propone di incaricare di patrocinio legale l' avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, già incaricato per il giudizio in primo grado, demandando a successiva determinazione dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 12 marzo 2007

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Stefania Festucci

Visto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Dott. Massimo Piamonte